

## □ Interrogazione n. 942

*presentata in data 14 gennaio 2008*

a iniziativa del Consigliere Lippi

### **“Agevolazioni su gasolio e GPL zone montane”**

a risposta orale urgente

Il sottoscritto Leonardo Lippi, Consigliere regionale UDC,  
Premesso:

che con legge 244/2007 è stata approvata la finanziaria 2008 che all'articolo 1 comma 240 recita “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legge;

che il d.p.r. 412/1093 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10?” , prevede, all'articolo 2 , sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica;

che la legge 448/1998 prevede all'articolo 8, comma 10, lettera c) che “a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento”;

che nella legge finanziaria 2008, rispetto alla finanziaria 2007, non viene fatta esplicita menzione delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni su gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 448/2001;

che la Federchimica - Confindustria di Roma ha inviato una nota esplicativa con cui commenta che la legge finanziaria 2008 non prevede la proroga delle disposizioni concernenti le agevolazioni per GPL e gasolio impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, sopra citate;

#### INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale su quali provvedimenti intenda adottare affinché si abbia un quadro chiaro e certo di applicazione delle disposizioni della finanziaria 2008, riguardanti le agevolazioni sui prodotti GPL e gasolio per le zone montane.